



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/10/2012

-----  
ADDE' 23/10/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	DI PAOLANTONIO	Pietro	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	FORTE	Aldo	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	ZÈZZA	Maria	"
CETICA	Stefano	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: DI PAOLANTONIO

DELIBERAZIONE N. 525

Oggetto:

Patto di stabilità regionalizzato 2012: adozione dell'articolato per l'attuazione del patto di stabilità regionalizzato 2012 e approvazione delle variazioni degli obiettivi programmatici relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013 degli enti locali del Lazio in materia di patto di stabilità interno.



525 23 OTT. 2012 R

Oggetto. **Patto di stabilità regionalizzato 2012: adozione dell'articolato per l'attuazione del patto di stabilità regionalizzato 2012 e approvazione delle variazioni degli obiettivi programmatici relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013 degli enti locali del Lazio in materia di patto di stabilità interno.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse strategiche (programmazione, bilancio, informatizzazione), di concerto con l'Assessore agli Enti locali e sicurezza, ambiente e sviluppo sostenibile, politiche dei rifiuti;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e successive modificazioni, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente "Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e successive modificazioni, concernente "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19, concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20, concernente "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012";

VISTA la legge regionale 18 luglio 2012, n. 11, concernente "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 della Regione Lazio";

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni, concernente "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", come modificata dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", e successive modificazioni;



525 23 OTT. 2012 R

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica rientra tra le funzioni di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni;

VISTO l'art. 17, comma 1, lettera c) della Legge 42/2009, che prevede "... principi e criteri direttivi: *assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni*";

VISTO l'art. 12, comma 1, lettera l), della Legge 42/2009, che prevede "... *la legge statale, nell'ambito della premialità ai comuni e alle province virtuose, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione*";

VISTO l'art. 16, commi 12-bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede:

*"12-bis. Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilita' interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto. Il contributo e' destinato dalle regioni alla riduzione del debito.*

*12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 6 agosto 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

*12-quater. La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.*



*12-quinquies. Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica."*

VISTO l'art. 4-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dall'art. 16, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, ai commi da 1 a 8, prevede:

*" 1. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 20 settembre, l'entità' degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.*

*2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 20 settembre, l'entità' degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. Entro lo stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni già' trasmesse.*

*3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 200 milioni di euro; pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai comuni di cui al comma 2. In caso di incapienza, il contributo e' ridotto proporzionalmente. Il contributo non e' conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed e' destinato alla riduzione del debito.*

*4. L'Associazione nazionale dei comuni italiani fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo.*

*5. Qualora l'entità' delle richieste pervenute dai comuni di cui al comma 2 superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione e' effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 5 ottobre, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.*

*6. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5*



sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi del comma 7.

7. Ai comuni di cui al comma 1 e' riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurato annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, e' pari a zero.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'entità' del contributo di cui al comma 3 da erogare a ciascun comune."

VISTO l'art. 1, comma 138, della legge 220/2010, che prevede "A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza e' stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto";

VISTO l'art. 1, comma 138-bis, della legge 220/2010, che prevede "Ai fini dell'applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali";

VISTO l'art. 1, comma 140, della legge 220/2010, che prevede "Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica";

VISTO l'art. 1, comma 141, della legge 220/2010, che prevede "A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri



525 23 OTT. 2012 R

stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata”;

VISTO l'art. 1, comma 142, della legge 220/2010, come modificato l'art. 4, comma 12-ter, del decreto legge 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 44/2012, che prevede *“Ai fini dell'applicazione del comma 141 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, il termine per la comunicazione e' fissato al 31 ottobre 2011”*;

VISTO l'art. 32, comma 17, della legge 183/2011, che ha confermato le disposizioni dell'art. 1, commi da 138 a 143, della legge 220/2010;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, I.G.E.P.A., del 6 ottobre 2011, n. 0104309, concernente la regionalizzazione orizzontale del patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

CONSIDERATO che con quanto disposto dall'art. 16, commi 12-bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si da attuazione al c.d. **patto di stabilità verticale regionale incentivato**, tramite il quale la Regione, entro la data del 10 settembre 2012, comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, I.G.E.P.A., l'entità degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti a favore dei comuni del proprio territorio che ne abbiano fatto richiesta, precisando che la cessione degli spazi finanziari avviene secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 138, della legge 220/2010. Per l'attuazione del patto di stabilità regionale verticale incentivato è previsto un contributo, da parte dello Stato, pari all'83,33% dell'entità dello spazi finanziari ceduti, nella misura massima dell'importo sancito dall'accordo del 3 agosto 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che per la Regione Lazio vale € 93.458.922,94;

CONSIDERATO che con quanto disposto dall'art. 4-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dall'art. 16, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si da attuazione al c.d. **patto di stabilità orizzontale nazionale**, tramite il quale i comuni del territorio nazionale, entro la data del 20 settembre 2012, possono richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, I.G.E.P.A., di cedere o acquisire spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno;

CONSIDERATO che con quanto disposto dall'art. 1, commi 138, 138-bis e 140, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si da attuazione al c.d. **patto di stabilità verticale regionale**, tramite il quale la Regione cede, a favore degli enti locali del territorio regionale, quote dei



propri obiettivi programmatici di cassa e/o di competenza, sulla base di criteri di virtuosità e modalità operative definite previo confronto in sede di Consiglio delle Autonomie locali;

CONSIDERATO che con quanto disposto dall'art. 1, commi 141 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si dà attuazione al c.d. **patto di stabilità orizzontale regionale**, tramite il quale gli enti locali del territorio regionale possono mettere a disposizione propri spazi finanziari, da ripartire, attraverso la regia della Regione e sulla base di criteri stabiliti in sede di Consiglio delle Autonomie locali, a favore di altri enti locali del territorio regionale;

PRECISATO che l'attuazione del patto di stabilità orizzontale nazionale è di pertinenza esclusiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che la Regione Lazio ha richiesto ai comuni del proprio territorio di comunicare l'eventuale adesione al patto orizzontale nazionale solo ai fini della successiva applicazione del patto regionale verticale ed orizzontale, verificando, contestualmente, l'assenza di forme elusive delle regole nazionali del patto di stabilità, anche in relazione al patto regionale verticale incentivato;

CONSIDERATO che l'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20, concernente: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012", prevede che la Regione, in attuazione delle disposizioni dell'art. 1, commi 138-142 della legge 220/2010, come confermate dall'art. 32, comma 17, della legge 183/2011, attua il patto di stabilità regionalizzato, adattando, per gli enti locali del proprio territorio, le regole ed i vincoli posti dal legislatore nazionale in materia di patto di stabilità interno, stabilendo, inoltre, che la rimodulazione degli obiettivi programmatici degli enti locali è approvata con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente;

TENUTO CONTO che la Regione Lazio intende attuare, per l'esercizio finanziario 2012, il patto di stabilità regionalizzato, strutturato come di seguito indicato:

- patto di stabilità regionale verticale incentivato, di cui all'art. 16, commi 12-bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- patto di stabilità orizzontale nazionale, di cui all'art. 4-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dall'art. 16, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- patto di stabilità regionale verticale ai sensi dell'art. 1, commi 138, 138-bis e 140 della legge 220/2010;
- patto di stabilità regionale orizzontale ai sensi dell'art. 1, commi 141 e 142, della legge 220/2010,

precisando che l'interesse al patto orizzontale nazionale è finalizzato, esclusivamente, alla successiva applicazione del patto regionale verticale ed orizzontale e alla verifica dell'assenza di forme elusive delle regole nazionali del patto di stabilità;

TENUTO CONTO dell'incontro tenutosi in data 12/06/2012, tra la Presidente della Regione Lazio, l'Assessore alle Risorse strategiche (programmazione, bilancio, informatizzazione),



525 23 OTT. 2012 R

l'Assessore agli Enti locali e sicurezza, ambiente e sviluppo sostenibile, politiche dei rifiuti, i rappresentanti delle associazioni degli enti locali del Lazio, i rappresentanti delle cinque amministrazioni provinciali del Lazio ed i comuni del Lazio soggetti alla disciplina del patto di stabilità, durante il quale sono stati presentati i risultati del patto di stabilità regionalizzato 2011 ed è stato illustrato il progetto per l'attuazione del patto di stabilità interno regionalizzato 2012;

CONSIDERATO che le Amministrazioni provinciali e le associazioni degli enti locali, hanno aderito alla realizzazione del progetto inerente il patto di stabilità regionalizzato 2012 della Regione Lazio, dando, contestualmente, la disponibilità a collaborare ai fini dell'attuazione dello stesso;

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta regionale del 6 agosto 2012, n. 405, è stato istituito il Tavolo tecnico per l'attuazione del patto di stabilità regionalizzato 2012 costituito da un referente indicato dall'Assessore alle Risorse strategiche (programmazione, bilancio, informatizzazione), che ha assunto anche il ruolo di coordinatore, un referente indicato dall'Assessore agli Enti locali e sicurezza, ambiente e sviluppo sostenibile, politiche dei rifiuti, i ragionieri generali di ciascuna Amministrazione provinciale e uno o più referenti indicati dalle associazioni degli enti locali;

CONSIDERATO che per l'attuazione del patto di stabilità regionalizzato, strutturato nelle diverse fasi come in precedenza evidenziate, il Tavolo tecnico ha elaborato una proposta di articolato che definisce criteri di premialità e modalità operative del patto di stabilità regionalizzato 2012;

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 3, adottata nella seduta del 27 settembre 2012, n. 11, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio, ha condiviso la proposta di articolato per l'attuazione del patto di stabilità regionalizzato 2012, di cui all'allegato "Articolato - Patto di stabilità regionalizzato 2012", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO che nel predetto articolato è previsto all'articolo 5, comma 6, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 7, un sistema sanzionatorio che esclude dall'adesione al patto di stabilità regionalizzato 2012, l'ente che aderendo o meno al patto di stabilità regionalizzato 2012, consegue, a fine esercizio, un margine di rispetto, dato dalla differenza tra il saldo finanziario, valido ai fini del patto di stabilità, e l'obiettivo programmatico definitivo, superiore ai valori di cui alla tabella A dello stesso articolo;

PRESO ATTO che nel predetto articolato, all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di regionalizzazione orizzontale del patto di stabilità interno, è stabilito che l'ente cedente recupera nel biennio successivo gli spazi finanziari messi a disposizione nell'anno 2012 e, contemporaneamente, per gli enti beneficiari di patto regionale orizzontale, sono peggiorati gli obiettivi programmatici nel biennio successivo, per lo stesso importo della quota acquisita, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale per ciascun anno di riferimento. L'articolo 7, comma 5, dell'articolato per l'attuazione del patto di stabilità regionalizzato 2012, stabilisce, inoltre, che, qualora l'ente beneficiario di patto regionale



orizzontale nel 2012 non riesca a far fronte al peggioramento degli obiettivi programmatici programmatici di quegli enti che essendo stati beneficiari nel 2012 erano incorsi automaticamente nel peggioramento degli obiettivi programmatici nel biennio successivo;

PRESO ATTO che nel predetto articolato, ai fini dell'attuazione del patto di stabilità regionale verticale, è previsto, all'articolo 8, un margine di premialità che tiene conto dei seguenti criteri:

- margine di rispetto del patto di stabilità 2011, contenuto nei limiti della Tabella A, dell'art. 2, dell'articolato per l'attuazione del patto di stabilità regionalizzato 2011;
- disponibilità da parte dell'ente locale alla condivisione di una banca dati regionale per gli appalti pubblici;
- disponibilità da parte dell'ente locale al finanziamento del fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito per le imprese ricadenti nel proprio territorio;

PRESO ATTO che il recupero degli spazi finanziari messi a disposizione nel 2012 dagli enti cedenti nell'ambito dell'attuazione del patto regionale orizzontale, avverrà integralmente nell'esercizio finanziario 2013;

PRESO ATTO che per l'esercizio finanziario 2012 gli enti locali del Lazio soggetti al patto di stabilità interno sono:

- n. 125 comuni, compreso Roma Capitale;
- n. 5 amministrazioni provinciali;

PRESO ATTO che ai fini dell'attuazione del patto di stabilità regionale verticale incentivato, sulla base delle richieste avanzate dai comuni del Lazio, è stata assegnata, a ciascun ente, solo un'aliquota della quota richiesta, in percentuale uguale per tutti, al fine di ricevere il 100% del contributo finanziario da parte dello Stato previsto dall'art. 16, comma 12-bis del D.L. 95/2012;

PRESO ATTO che ai fini dell'attuazione del patto verticale regionale incentivato, hanno fatto richiesta n. 115 comuni del Lazio per un totale complessivo di spazi finanziari richiesti di € 203.929.425,00, rispetto al quale, applicando una percentuale del 55% circa, sono stati concessi € 112.170.000,00, riservando alle successive fasi relative al patto regionale orizzontale e verticale, la possibilità di modificare la quota inizialmente acquisita per effetto del patto regionale verticale incentivato;

PRESO ATTO che dopo aver individuato la quota di patto verticale regionale incentivato da assegnare a ciascun comune richiedente, è stato trasmesso, con raccomandata AR, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Ragioneria Generale dello Stato, I.G.E.P.A., con nota della Presidente della Regione prot. 452/sp del 7 settembre 2012, il dettaglio della quota di patto verticale incentivato attribuita ad ogni comune;



PRESO ATTO che ai fini dell'attuazione del patto regionale orizzontale hanno manifestato la volontà di cedere spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità, n. 7 comuni per un totale di € 6.673.000,00;

PRESO ATTO che ai fini dell'attuazione del patto regionale verticale, hanno manifestato la volontà di acquisire spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità, prima dell'applicazione della premialità, n. 88 comuni, compreso Roma Capitale, per un totale di € 166.056.000,00, e le 5 amministrazioni provinciali per un totale di € 69.091.000,00;

CONSIDERATO che a seguito dell'applicazione dei criteri di premialità, come in precedenza specificati, sono stati concessi ai comuni, compreso Roma Capitale, spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità per complessivi € 173.154.000,00, comprensivi della quota di patto regionale orizzontale pari ad € 6.673.000, mentre alle 5 amministrazioni provinciali sono stati concessi spazi finanziari per un totale di € 75.836.000,00;

PRESO ATTO che al patto orizzontale nazionale hanno fatto richiesta di acquisire spazi finanziari n. 5 comuni, ricevendo, complessivamente, una quota di € 260.000,00, da restituire nel biennio successivo, mentre un solo comune ha ceduto spazi finanziari per € 400.000;

PRESO ATTO dei risultati finali relativi all'attuazione del patto di stabilità regionalizzato 2012 della Regione Lazio, comprensivi di quelli relativi al patto orizzontale nazionale, come di seguito indicato:

- Patto regionale verticale incentivato  
n. 115 comuni beneficiari per complessivi 112,170 milioni di euro
- Patto orizzontale nazionale  
n. 5 comuni beneficiari per complessivi 0,26 milioni di euro  
n. 1 comuni cedenti per complessivi 0,4 milioni di euro
- Patto regionale orizzontale  
n. 7 comuni cedenti per complessivi 6,673 milioni di euro
- Patto regionale verticale  
n. 93 enti (88 comuni + 5 province) beneficiari per complessivi 242,317 milioni di euro;

PRESO ATTO che i dati finali del patto regionalizzato 2012, ad esclusione del patto orizzontale nazionale, possono essere così riassunti:

- 112,170 milioni di euro di patto regionale verticale incentivato;
- 6,673 milioni di euro di patto regionale orizzontale;
- 242,317 milioni di euro di patto regionale verticale,

per un totale complessivo di patto di stabilità regionalizzato 2012 paria 361,160 milioni di euro;



CONSIDERATO che le variazioni degli obiettivi programmatici 2012 degli enti locali del Lazio e, limitatamente per gli enti cedenti e quelli beneficiari di quote di patto orizzontale, anche degli obiettivi programmatici 2013, sono riportate nell'allegato "*Variazione degli obiettivi programmatici 2012 e 2013 del patto di stabilità degli enti locali del Lazio*", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

TENUTO CONTO che il presente atto è soggetto al parere della commissione consiliare competente ai sensi dell'art. 7, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20;

ACQUISITO il parere preventivo della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta

RITENUTO che il presente provvedimento riveste carattere di indifferibilità e urgenza;

all'unanimità,

#### DELIBERA

le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

- 1) di adottare l'articolato per l'attuazione del patto di stabilità regionalizzato per l'anno 2012, di cui all'allegato "*Articolato - Patto di stabilità regionalizzato 2012*", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale, con Deliberazione n. 3, adottata nella seduta del 27 settembre 2012, n. 11, è stato condiviso dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio;
- 2) di approvare, in conformità ai criteri di premialità ed alle modalità operative previste nell'articolato indicato al precedente punto 1), le variazioni da apportare agli obiettivi programmatici di ciascun ente locale del Lazio nell'esercizio finanziario 2012 e, limitatamente per gli enti cedenti e quelli beneficiari di quote di patto orizzontale, anche per l'esercizio finanziario 2013, così come indicate nell'allegato "*Variazioni degli obiettivi programmatici 2012 e 2013 del patto di stabilità degli enti locali del Lazio*", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) che per il monitoraggio, la certificazione ed ogni altra attività connessa al patto di stabilità interno 2012, gli enti locali continuano ad applicare tutte le disposizioni previste dalla normativa statale vigente;
- 4) che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2012 gli enti locali saranno soggetti al regime sanzionatorio previsto dalla normativa statale vigente;
- 5) di comunicare, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2012, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, I.G.E.P.A.:
  - ai sensi dell'art. 1, comma 140, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con riferimento a ciascun ente beneficiario, la quota di patto verticale acquisita nell'esercizio finanziario 2012;
  - ai sensi dell'art. 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le variazioni degli obiettivi rideterminati per ciascun ente e per ciascun anno del triennio di riferimento,



525 23 OTT. 2012 *Pa*

secondo le modalità di cui all'allegato B del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, I.G.E.P.A., del 6 ottobre 2011, n. 0104309, concernente la regionalizzazione orizzontale del patto di stabilità interno;

- copia della presente deliberazione, comprensiva degli allegati;
- 6) di comunicare, entro il 31 ottobre 2012, le variazioni degli obiettivi programmatici, per effetto dell'attuazione del patto di stabilità regionalizzato 2012, per ciascun ente interessato e per ciascuno anno del triennio di riferimento, all'UPI regionale (Unione delle Province d'Italia regionale), all'ANCI regionale (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia regionale), all'ARALL (Associazione Regionale delle Autonomie Locali del Lazio);
  - 7) di comunicare, entro il 31 ottobre 2012, a tutti gli enti locali del Lazio interessati, le variazioni degli obiettivi programmatici per effetto dell'attuazione del patto di stabilità regionalizzato 2012.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 23 OTT. 2012





ALLEG. alla DELIB. N. 525 R  
DEL 23 OTT. 2012



REGIONE  
LAZIO



## Articolato - Patto di stabilità regionalizzato 2012

### Art. 1

(Struttura del Patto di Stabilità per l'anno 2012)

La normativa vigente in materia di patto di stabilità interno, prevede, per gli enti locali che ne facciano richiesta, la possibilità di modificare l'obiettivo programmatico previsto per l'esercizio finanziario 2012. Le fasi previste da tale processo di modifica possono essere così sintetizzate:

1. Patto di stabilità regionale verticale incentivato;
2. Patto di stabilità orizzontale nazionale;
3. Patto di stabilità regionale orizzontale;
4. Patto di stabilità regionale verticale.

### Art. 2


(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il Patto di stabilità interno "regionale verticale incentivato" è stato introdotto dall'art. 16, comma 12-bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede quanto segue:

**12-bis.** Nell'anno 2012, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, i cui comuni sono beneficiari di risorse erariali, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al presente decreto. Il contributo è destinato dalle regioni alla riduzione del debito;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' COMPOSTO  
DI N. 11 PAGINE COMPRESA LA PRESENTE

in data 23/10/2012  
DIREZIONE REGIONALE  
REGIONALITÀ, FINANZA E TRIBUTI  
DOTT. MARCO ALVAREZ





REGIONE  
LAZIO

**12-quater.** La cessione di spazi finanziari di cui al comma 12-bis, nonché l'utilizzo degli stessi da parte dei comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori;

**12-quinquies.** Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

2. Il Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale", introdotto dall'art. 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dall'art. 16, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede quanto segue:

1. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interna previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 20 settembre, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.

2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il



termine perentorio del 20 settembre, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. Entro lo stesso termine i comuni possono varare le comunicazioni già trasmesse.

3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 200 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai comuni di cui al comma 2. In caso di incapienza, il contributo è ridotto proporzionalmente. Il contributo non è conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito.

4. L'Associazione nazionale dei comuni italiani fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo.

5. Qualora l'entità delle richieste pervenute dai comuni di cui al comma 2 superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 5 ottobre, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.

6. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi del comma 7.

7. Ai comuni di cui al comma 1 è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedano gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma



nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'entità del contributo di cui al comma 3 da erogare a ciascun comune.

9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

3. Il patto di stabilità interno "regionale orizzontale" e "regionale verticale", sono disciplinati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20 in base al quale la Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 dei commi 138, 138-bis, 140, 141, e 142 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come confermati dall'art. 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e modificati dall'art. 4, comma 12-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole ed i vincoli posti dal legislatore nazionale in tema di patto di stabilità interno secondo le seguenti modalità:

138. A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una

  
Consiglio regionale del Lazio  
CAI

4  




REGIONE  
LAZIO

*riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza e' stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto."*

**138-bis.** *Ai fini dell'applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.*


**140.** *Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.*

**141.** *A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.*

**142.** *Ai fini dell'applicazione del comma 141 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.*

*Per l'esercizio 2011, il termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011.*





REGIONE  
LAZIO

4. Le disposizioni del presente articolato si applicano a tutti gli enti locali soggetti al patto di stabilità ai sensi della normativa vigente.

### Art. 3

#### (Patto di stabilità regionale verticale incentivato)

In attuazione di quanto disposto dall'art. 16, commi 12-bis e seguenti, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, la Regione Lazio richiede a ciascun comune, soggetto al patto di stabilità per l'annualità 2012, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso, al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale; le comunicazioni da parte dei comuni, dovranno pervenire entro il termine massimo del 6 settembre 2012.

Entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, la Regione Lazio, con apposita nota sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale, comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio del saldo di finanza pubblica.

### Art. 4

#### (Patto di stabilità orizzontale nazionale)

Al fine di massimizzare i benefici derivanti dalle diverse opportunità di rideterminazione del saldo obiettivo per l'anno 2012, da parte degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, e per realizzare la migliore integrazione del patto regionale verticale ed orizzontale, i comuni che hanno adempiuto alle comunicazioni di cui all'art. 4-ter, del decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16, aderendo quindi al "patto orizzontale nazionale", portano a conoscenza, entro il termine massimo del 30 settembre 2012, l'entità della rimodulazione dell'obiettivo concesso.



12

Art.5

(Struttura del patto di stabilità regionale verticale ed orizzontale e relative comunicazioni)

1. Il patto di stabilità regionalizzato 2012 realizza l'integrazione del patto verticale e del patto orizzontale ai fini di massimizzare i benefici per gli enti aderenti, fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente articolato.
2. La Regione può modificare gli obiettivi del patto di stabilità interno dei singoli enti locali del proprio territorio, in senso peggiorativo o in senso migliorativo, nel rispetto degli obiettivi aggregati e in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti e comunicati ai sensi dei commi seguenti.
3. Tenuto conto degli articoli 3 e 4 del presente articolato, i comuni e le province che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo previsto, comunicano alla Regione, anche attraverso il coordinamento delle Province, entro il termine massimo del 10 ottobre, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso e le modalità di recupero dei medesimi spazi nel biennio successivo. Considerando che la cessione di spazi finanziari attraverso il c.d. "patto orizzontale nazionale" e la contestuale acquisizione degli stessi mediante il c.d. patto "regionale verticale" a ristoro, anche parziale, degli spazi ceduti, potrebbe configurarsi come una potenziale forma elusiva delle regole del patto nazionale, tale possibilità è vietata; sono invece consentite tutte le altre possibili integrazioni tra il patto orizzontale nazionale ed il patto regionalizzato.
4. Tenuto conto degli articoli 3 e 4 del presente articolato, gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, comunicano alla Regione, anche attraverso il coordinamento delle Province, entro il termine massimo del 10 ottobre, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso e le modalità di cessione dei medesimi spazi nel biennio successivo.
5. Gli enti locali che non comunicano, nei termini sopra indicati, le richieste di rimodulazione dell'obiettivo, sono esclusi dalla compensazione prevista ai commi 3 e 4.





REGIONE  
LAZIO

6. Gli enti locali, aderenti e non aderenti al patto regionalizzato 2012, che a fine esercizio conseguono, rispetto all'obiettivo programmatico come rideterminato secondo le disposizioni del presente articolo e degli articoli 3 e 4, un saldo finanziario superiore ai valori di cui alla successiva tabella A, nell'anno successivo sono esclusi dal patto di stabilità regionalizzato.
7. L'applicazione di quanto disposto al comma 6, non si applica all'ente che dimostri, inequivocabilmente, che il margine di rispetto conseguito nel 2012, oltre i limiti di cui alla successiva tabella A, sia dovuto a cause non prevedibili alla data del 10 ottobre 2012.

**Tabella A**

Numero di abitanti residenti al 31.12.2010 (dati Istat)	Limite massimo consentito di margine di rispetto 2012 (€)
5.000 - 10.000	200.000
10.000 - 30.000	300.000
30.000 - 60.000	500.000
60.000 - 100.000	750.000
> 100.000	2.000.000

#### Art.6

(Rimodulazione degli obiettivi attraverso il coinvolgimento delle province)

1. L'attuazione del patto di stabilità avviene attraverso il supporto e il coordinamento territoriale delle Province.



## Art. 7

### (Recupero degli spazi finanziari ceduti o acquisiti)

1. Agli enti locali di cui al comma 3, dell'articolo 5, è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, per effetto del patto regionale orizzontale, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale.
2. Agli enti di cui al comma 4, dell'articolo 5, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, per effetto del patto regionale orizzontale, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita, salvo quanto previsto al successivo comma 5.
3. Gli obiettivi riferiti al biennio successivo all'anno di riferimento, potranno essere passibili di modifiche, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale.
4. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e quelli attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.
5. La Regione garantisce quanto disposto dai precedenti commi, anche mediante la cessione di propri spazi finanziari, secondo quanto previsto dai commi 138, 138-bis e 140, dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220.

## Art. 8

### (Criteri di premialità per l'attuazione del patto regionale verticale)

1. Per il patto di stabilità regionale verticale dell'anno 2012 è previsto un margine di premialità al fine di poter assegnare il 100% della quota spettante. I criteri di premialità sono:
  - a) margine di rispetto del patto di stabilità 2011 contenuto nei limiti previsti dalla *tabella A*, dell'art. 2, dell'articolo del patto regionalizzato 2011;
  - b) disponibilità da parte dell'ente locale alla condivisione di una banca dati regionale per gli appalti pubblici;



- c) disponibilità da parte dell'ente locale al finanziamento del fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito per le imprese ricadenti nel proprio territorio.
- 2. I criteri di premialità per l'anno 2012 verranno applicati soltanto alla quota di patto verticale attribuita in attuazione dei commi 138, 138-bis e 140, dell'art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
- 3. La percentuale della quota assegnata in base ai suddetti criteri è pari al 10%.
- 4. Per gli enti locali, la premialità tiene conto dei criteri di cui al comma 1 secondo i seguenti pesi:
  - a) 40 per il criterio di cui al comma 1, lettera a);
  - b) 30 per il criterio di cui al comma 1, lettera b);
  - c) 30 per il criterio di cui al comma 1, lettera c).

Art. 9

(Comunicazione dei nuovi obiettivi)

- 1. La Regione, entro il 31 ottobre, comunica agli enti interessati dalla rimodulazione, nonché alle rappresentanze locali delle associazioni di categoria degli enti locali, l'obiettivo dell'anno di riferimento rideterminato e gli obiettivi del biennio successivo all'anno di riferimento.
- 2. Entro il termine perentorio del 31 ottobre, la Regione comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (I.G.E.P.A.), gli obiettivi rideterminati per ciascun ente e per ciascun anno del triennio di riferimento, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze.





REGIONE  
LAZIO

## Art. 10

(Monitoraggio e certificazione)

1. Ai fini della definizione dei criteri per la definizione del patto regionalizzato, la Regione può richiedere agli enti locali ricadenti nel proprio territorio, attraverso il coordinamento delle Province, informazioni aggiuntive a quelle che i medesimi enti forniscono al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dei commi 19 e 20, dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

## Art. 11

(Estensione protocollo certificazione crediti per spese di investimento)

1. Al fine di migliorare la tempestività dei pagamenti per le spese di investimento, la Regione, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 13 maggio 2011, n. 215, con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa per la certificazione dei crediti derivanti da spese in conto capitale, siglato il 23 maggio 2011 con le associazioni di categoria ed i principali istituti finanziari, può estendere, con determinazione dirigenziale, tale protocollo agli enti locali.
2. Con deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2012, n. 33, la Regione Lazio ha esteso il Protocollo di cui al comma 1 del presente articolo a favore degli enti locali aderenti al patto di stabilità regionalizzato. Le richieste verranno soddisfatte, prioritariamente, per gli enti che avranno ceduto propri spazi finanziari.



Direttore della Direzione Bilancio,  
Ragioneria, Finanza e Tributi  
Dott. Marco Marzulli

11





ALLEG. alla DELIB. N. 525/R  
 DEL 23 OTT. 2012

Variatione degli obiettivi programmatici 2012 e 2013 del patto di stabilita interna degli enti locali del Lazio

Comune	Patto regionale verticale incentivato (€ migliaia)	Patto regionale orizzontale (€ migliaia)	Patto regionale verticale			Patto regionale verticale dopo l'applicazione della premialita (€ migliaia)	
			Quota prima dell'applicazione della premialita (€ migliaia)	Margine di rispetto 2011 entro i limiti della premialita (4%)	Premialita Bianca dai appalti pubblici (3%)		Fondo di garanzia accesso al credito imprese (3%)
Acquapendente	184	0	0	Si	Si	No	0
Alatri	0	0	0	Si	n/d	n/d	0
Albano Laziale	1.100	0	2.273	Si	No	No	2.364
Anagni	1.339	-593	0				0
Anguillara Sabazia	275	0	455	No	Si	No	469
Anzio	1.100	0	818	Si	Si	Si	900
Aprilia	550	0	2.182	No	Si	Si	2.313
Aquino	300	0	0	No	n/d	n/d	0
Arce	377	0	0	No	n/d	n/d	0
Ardea	1.815	0	3.636	Si	Si	Si	4.000
Ariccia	550	0	0	Si	Si	No	0
Arpino	660	0	260	Si	n/d	n/d	260
Artene	1.045	0	818	Si	Si	Si	900
Bassano Romano	0	0	318	Si	Si	Si	350
Boville Ernica	290	0	0	Si	Si	No	0
Bracciano	1.650	0	1.818	Si	Si	Si	2.000
Campagnano di Roma	0	-700	0				0
Canino	385	0	182	Si	Si	Si	200
Capena	495	0	818	Si	Si	Si	900
Capranica	468	0	545	Si	Si	Si	600
Capranica	220	0	889	Si	Si	Si	978
Cassino	825	0	1.818	Si	Si	Si	2.000
Castel Gandolfo	347	0	409	Si	n/d	n/d	425
Castel Madama	805	0	809	Si	Si	Si	890
Castellnuovo di Porto	220	0	0	No	n/d	n/d	0

LA PRESENTE DOCUMENTO E' COMPOSTO DA 106 PAGINE

COA PRESENTA LA PRESENTE  
 Direttore della Direzione Bilancio,  
 Regionale, Finanza Tributari  
 2012/10/23

Variazione degli obiettivi programmatici 2012 e 2013 del patto di stabilità interno degli enti locali del Lazio

Comune	Patto regionale verticale incentivato (€ migliaia)	Patto regionale orizzontale (€ migliaia)	Patto regionale verticale				Patto regionale verticale dopo l'applicazione della premialità (€ migliaia)
			Quota prima dell'applicazione della premialità (€ migliaia)	Margine di rispetto 2011 entro i limiti della premialità (4%)	Banca dei appalti pubblici (3%)	Fondo di garanzia accesso al credito imprese (3%)	
Cave	1.533	-100	0				0
Ceccano	165	0	727	Si	Si	Si	800
Ceprano	880	0	545	Si	Si	Si	600
Cervaro	275	0	136	No	No	Si	144
Cerveteri	1.650	0	1.227	Si	Si	Si	1.350
Ciampino	3.300	0	3.636	No	No	Si	3.854
Cisterna di Latina	2.475	0	0	Si	Si	Si	0
Citludicate	990	0	727	Si	Si	Si	800
Civitavecchia	385	0	909	Si	Si	Si	1.000
Civita Castellana	3.850	0	1.818	Si	Si	Si	2.000
Civitavecchia	495	0	455	Si	Si	Si	500
Colferro	1.045	0	0	Si	n/d	n/d	0
Cori	72	0	91	Si	Si	Si	100
Fabrica di Roma	1.705	0	91	Si	Si	Si	100
Fara in Sabina	990	0	1.364	Si	Si	No	1.459
Ferentino	660	0	309	Si	Si	Si	340
Filano Romano	275	0	0	Si	No	No	0
Fiuggi	4.125	0	2.727	Si	Si	No	2.918
Filumicino	1.155	0	1.091	No	No	No	1.124
Fondi	2.420	0	1.545	Si	Si	Si	1.700
Fonte Nuova	440	0	818	Si	Si	Si	900
Formello	2.310	0	4.455	Si	Si	Si	4.900
Formia	890	0	0	Si	Si	Si	0
Frascati	3.850	0	2.909	Si	Si	No	3.113
Frosinone	1.960	0	1.182	Si	Si	Si	1.300
Gaeta							

Variazione degli obiettivi programmatici 2012 e 2013 del patto di stabilità interno degli enti locali del Lazio

Comune	Patto regionale verticale incentivato (€ migliaia)	Patto regionale orizzontale (€ migliaia)	Patto regionale verticale				Patto regionale verticale dopo applicazione della premialità (€ migliaia)
			Quota prima dell'applicazione della premialità (€ migliaia)	Margine di rispetto 2011 entro i limiti della premialità (4%)	Banca dai appalti pubblici (3%)	Fondo di garanzia accesso al credito imprese (3%)	
Galiciano nel Lazio	275	0	409	Si	Si	Si	450
Genzano	138	0	136	Si	Si	Si	150
Genzano di Roma	1.483	0	1.091	Si	Si	Si	1.200
Grottaferrata	110	0	0	No	n/d	n/d	0
Guidonia Montecelio	2.475	0	7.614	Si	Si	Si	8.375
Isola del Liri	275	0	182	No	Si	No	187
Itri	1.320	0	982	Si	Si	Si	1.080
Labico	386	0	636	Si	No	No	661
Ladispoli	2.200	0	1.364	Si	Si	Si	1.500
Lanuvio	275	0	500	Si	Si	Si	550
Lariano	606	0	0	Si	n/d	n/d	0
Latina	220	-3.100	0				0
Manziana	275	0	0	No	Si	Si	196
Marcellina	330	0	182	Si	Si	No	661
Marino	385	0	636	Si	Si	No	0
Mentana	330	-930	0				0
Minturno	0	-350	0				0
Montalto di Castro	275	0	0	No	Si	No	292
Monte Porzio Catone	385	0	273	Si	Si	No	289
Monte San Biagio	653	0	273	No	Si	Si	337
Monte San Giovanni Campano	413	0	306	Si	Si	Si	750
Montecompatri	935	0	692	Si	Si	Si	0
Montefiascone	660	0	0	Si	Si	Si	220
Montelibretti	270	0	200	Si	Si	Si	0
Monterotondo	269	0	0	Si	n/d	n/d	0

Variatione degli obiettivi programmatici 2012 e 2013 del patto di stabilità interno degli enti locali del Lazio

Comune	Patto regionale verticale incentivato (€ migliaia)	Patto regionale orizzontale (€ migliaia)	Patto regionale verticale				Patto regionale verticale dopo l'applicazione della premialità (€ migliaia)
			Quota prima dell'applicazione della premialità (€ migliaia)	Margine di rispetto 2011 entro i limiti della premialità (4%)	Premialità Banca dati appalti pubblici (3%)	Fondo di garanzia accesso ai crediti imprese (3%)	
Motlupo	550	0	409	No	Si	Si	434
Nepi	165	0	318	No	Si	Si	337
Nettuno	385	0	1.364	Si	No	No	1.419
Olevano Romano	193	0	136	Si	Si	Si	150
Orte	990	0	736	Si	n/d	n/d	765
Palestrina	395	0	364	Si	Si	Si	400
Palliano	468	0	409	Si	Si	Si	450
Palombara Sabina	2.200	0	955	Si	No	No	993
Piedimonte San Germano	275	0	0	Si	Si	No	0
Poggio Mirteto	413	0	0	No	Si	No	0
Pomezia	2.475	0	4.091	Si	Si	Si	4.500
Pontecorvo	770	0	0	No	Si	No	0
Pontinia	0	0	0	No	n/d	n/d	0
Priverno	1.249	0	0	No	Si	Si	0
Riano	275	0	138	Si	Si	No	146
Rieti	2.200	0	2.000	No	Si	Si	2.120
Rignano Flaminio	605	0	450	Si	Si	No	482
Ripi	119	0	0	Si	Si	No	0
Rocca di Papa	2.475	0	345	Si	Si	Si	380
Rocca Priora	0	0	0	Si	n/d	n/d	0
Roccasecca	138	0	0	No	Si	No	0
Romorgione	0	0	273	Si	n/d	n/d	284
Sabaudia	825	0	1.000	Si	Si	No	1.070
Sacrofano	330	0	545	Si	Si	No	583
San Cesareo	990	0	1.018	Si	Si	No	1.089



Variazione degli obiettivi programmatici 2012 e 2013 del patto di stabilità interno degli enti locali del Lazio

Comune	Patto regionale verticale incentivato (€ migliaia)	Patto regionale orizzontale (€ migliaia)	Quote prima dell'applicazione della premialità (€ migliaia)	Patto regionale verticale			Patto regionale verticale dopo l'applicazione della premialità (€ migliaia)
				Margine di rispetto 2011 entro i limiti della premialità (4%)	Banca dati appalti pubblici (3%)	Fondo di garanzia accesso al credito imprese (3%)	
San Felice Circeo	275	0	909	Si	No	No	945
Santa Marinella	1.375	0	0	No	n/d	n/d	0
Sant'Elia Fiumerapido	0	0	0	Si	Si	No	0
Santi Cosma e Damiano	55	0	73	No	n/d	n/d	73
Segni	55	0	636	No	No	Si	655
Sermoneta	2.431	-900	0				0
Sezze	300	0	682	Si	Si	No	730
Sonnino	479	0	257	No	n/d	n/d	257
Sora	2.831	0	1.364	No	Si	No	1.405
Soriano nel Cimino	660	0	455	Si	Si	Si	500
Subiaco	110	0	182	No	Si	Si	193
Sutri	110	0	182	Si	Si	Si	200
Tarquinia	2.310	0	91	Si	Si	Si	100
Terracina	1.018	0	0	No	Si	No	0
Tivoli	440	0	0	Si	Si	Si	0
Tolfa	275	0	364	Si	Si	Si	400
Trevignano Romano	330	0	45	No	Si	No	45
Tuscania	726	0	591	Si	Si	Si	650
Valmontone	0	0	455	Si	Si	Si	500
Velletri	3.850	0	455	Si	Si	Si	500
Veroli	1.375	0	0	Si	Si	Si	0



Variatione degli obiettivi programmatici 2012 e 2013 del patto di stabilità interno degli enti locali del Lazio

Comune	Patto regionale verticale incentivato (€ migliaia)	Patto regionale orizzontale (€ migliaia)	Patto regionale verticale				Patto regionale verificato dopo l'applicazione della premialità (€ migliaia)	Totale Roma Capitale (€ migliaia)
			Quota prima dell'applicazione della premialità (€ migliaia)	Margine di rispetto 2011 entro i limiti della premialità (4%)	Banca dai appalti pubblici (3%)	Fondo di garanzia accesso al credito imprese (3%)		
Vetralla	1.843	0	727	SI	SI	800		
Viterbo	4.950	0	2.773	SI	SI	3.050		
Zagarolo	550	0	1.000	SI	SI	1.100		
<b>Totale comuni</b>	<b>112.170</b>	<b>-6.673</b>	<b>86.056</b>			<b>93.154</b>		
<b>Patto regionale verticale</b>								
Provincia	Patto regionale orizzontale (€ migliaia)	Quota prima dell'applicazione della premialità (€ migliaia)	Premialità				Patto regionale verificato dopo l'applicazione della premialità (€ migliaia)	Totale Roma Capitale (€ migliaia)
			Margine di rispetto 2011 entro i limiti della premialità (4%)	Banca dei appalti pubblici (3%)	Fondo di garanzia accesso al credito imprese (3%)			
Provincia di Roma		36.364	SI	SI	SI	40.000		
Provincia di Frosinone		9.091	SI	SI	SI	10.000		
Provincia di Viterbo		4.081	NO	SI	SI	4.336		
Provincia di Latina		15.000	SI	SI	SI	16.500		
Provincia di Rieti		4.545	SI	SI	SI	5.000		
<b>Totale Province</b>	<b>0</b>	<b>69.081</b>				<b>75.836</b>		
<b>Roma Capitale</b>	<b>6.673</b>	<b>0</b>	<b>155.147</b>			<b>73.327</b>	<b>80.000</b>	
<b>Totale</b>						<b>242.317</b>		

Direttore della Direzione Bilancio,  
Regionaria, Finanza e Tributi  
Dott. Marco Marofini